

N. R.G. 10072/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10072/2017

tra

[REDACTED]

ATTORE/I

e

[REDACTED]

CONVENUTO/I

Oggi 20 febbraio 2019 ad ore 12.30 innanzi al [REDACTED], sono comparsi:

[REDACTED]

Per [REDACTED]

Il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

[REDACTED]





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice [redacted] ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10072/2017 promossa da:

[redacted] con il patrocinio [redacted]
[redacted] con elezione di domicilio in [redacted] presso l'avvocato
suddetto

[redacted] in il patrocinio [redacted] ZONICO
[redacted] con elezione di domicilio in [redacted] presso l'avvocato
suddetto

ATTORI

Contro

[redacted] con il patrocinio d [redacted]
[redacted], con elezione di domicilio [redacted]
presso lo studio dell'avvocato suddetto

CONVENUTO



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

omissis ex art. 58 comma due legge 69/2009 e art. 132 C.p.c. novellato

Con atto di citazione notificato in data 3.3.2017, i sig.ri

proprietari di una unità immobiliare facente parte del

hanno impugnato le delibere assunte dall'assemblea condominiale tenutasi in data 5.12.2016 e 19.12.2016, chiedendo dichiararsi l'annullabilità e/o la nullità delle stesse.

In relazione all'assemblea del 5.12.2016 gli attori lamentano l'illegittimità della delibera assunta al punto 1) dell'ordine del giorno relativamente all'installazione dei ripartitori, assumendo che il condominio è già dotato sin dall'origine di sottocontatori; in relazione alla delibera assunta al punto 2) lamentano che la caldaia è funzionante e non è stata approvata la ripartizione della spesa e disposto il fondo di cui all'art. 1135 c.c.; gli attori chiedono quindi di dichiararsi la nullità delle delibere.

Relativamente alle delibere assunte in data 19.12.2016 gli attori ne chiedono l'annullamento per mancato ricevimento dell'avviso di convocazione.

Si costituiva il Condominio convenuto dichiarando che come d'uso le convocazioni e i verbali di assemblea venivano immessi nella casella postale, dove gli attori avevano trovato i verbali qui impugnati; assumeva comunque che in data 20.4.2017 l'assemblea aveva revocato le delibere qui impuginate, assemblea a cui gli attori non partecipavano.

Alla prima udienza del 19.9.2017 il legale del condominio richiamava l'eccepita cessazione della materia del contendere, dando atto che in sede di mediazione, avvenuta in data 27.4.2017, lo stesso aveva offerto a parte attrice le spese legali sino ad allora maturate e gli attori non accettavano la proposta.

Quindi stante la domanda di parte attrice, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 sesto comma C.p.c., e all'esito essendo la causa matura per la decisione rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale all'esito della quale la causa viene ora in decisione.



Va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all'odierna impugnativa, essendo intervenuta, una successiva delibera in data 20.4.2017, che ha revocato le precedenti del 5.12.2016 e 9.12.2016.

Residua il problema della liquidazione delle spese, che valutato secondo il principio della soccombenza virtuale e secondo il comportamento delle parti, vengono poste a carico del Condominio, nella misura di un terzo, posto che lo stesso condominio ha revocato le delibere impugunate prima del fissato incontro di mediazione e offerto già in quella sede le spese già maturate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

- 1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
- 2) condanna [redacted] alla rifusione in favore degli attori delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.600,00 per competenze ed euro 257,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;

Sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano, 20 febbraio 2019

Il Giudice

[redacted]

